



Decreto Reggenziale 4 Luglio 1923 N.18:

(Modifica alla legge aggiuntiva agraria 25 gennaio - 15 febbraio 1921 sulle spese per la trebbiatura del grano)

Art. 1.

- L'Articolo 15 della Legge aggiuntiva agraria 25 Gennaio - 15 Febbraio 1921 riguardante le spese per la trebbiatura del grano è modificato come agli articoli seguenti.

Art. 2.

- Per la trebbiatura del grano, raccolto 1923, viene adibita una mezza squadra di operai braccianti. La famiglia colonica surrogherà l'altra metà senza alcun compenso.

Art. 3.

- La spesa della suddetta mezza squadra di operai braccianti sarà a carico del proprietario del fondo.

Art. 4.

- La paga per ogni quintale di grano trebbiato da corrispondersi alla mezza squadra sarà di L.2.

Art. 5.

- I piccoli proprietari, coltivatori diretti, che addimostrano di seminare non piu' di un quintale sono esonerati dall'obbligo di assumere la suddetta mezza squadra di operai braccianti.

Art. 6.

- La presente Legge andrà in vigore dopo la sua pubblicazione da farsi nei modi di legge.